



Università degli Studi di Ferrara

**Concessione di spazi per la gestione del servizio di
ristoro con distributori automatici di bevande e
alimenti da collocare nei locali dell'Università degli
Studi di Ferrara - CIG 49261389AB**

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

ALLEGATO 1

Il Dirigente dell'Area Edilizia, Sicurezza, Gare e Patrimonio
Ing. Giuseppe Galvan

Visto
Il Direttore Generale
Dr. Roberto Polastri

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. I/1 - PREMESSA.....	3
ART. I/2 - NORME DI GARA.....	3
ART. I/3 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	3
ART. I/4 - DURATA DELLA CONCESSIONE.....	7
ART. I/5 - IMPORTO A BASE DI GARA.....	7
ART. I/6 – VALORE DELL’APPALTO	8
ART. I/7 - OPZIONI	8
ART. I/8 - VARIANTI.....	8
PARTE II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE E LE MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE	8
ART. II/1 - LOCALI E ALLESTIMENTI.....	9
ART. II/2 - CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI.....	9
ART. II/3 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE	10
ART. II/4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	10
ART. II/5 - PRODOTTI EROGATI	11
ART. II/6 - DETERMINAZIONE DEI PREZZI	12
ART. II/7 - TIPOLOGIA DI CONTROLLI	12
ART. II/8 - ORARI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	13
ART. II/9 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO	13
ART. II/10 - REFERENTE DEL CONCESSIONARIO.....	13
ART. II/11 - REPORTISTICA.....	14
PARTE III - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA	14
ART. III/1 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DEL CONCESSIONARIO..	14
ART. III/2 - ONERI A CARICO DELL’UNIVERSITA’	15
ART. III/3 - PENALI	15
ART. III/4 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	16
ART. III/5 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	16
ART. III/6 – RECESSO.....	18
ART. III/7 - GARANZIA	18
ART. III/8 - COPERTURE ASSICURATIVE	19
ART. III/9 – CORRISPETTIVO DI GESTIONE.....	19
ART. III/10 - ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA.....	20
ART. III/11 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	20
ART. III/12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	20
ART. III/13 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI	20
ART. III/14 - SPESE	21
ART. III/15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	21
ART. III/16 - CONTROVERSIE	21

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. I/1 - PREMESSA

Il presente capitolato definisce i requisiti per la concessione degli spazi per lo svolgimento del servizio di ristoro con distributori automatici di bevande e alimenti da collocare nei locali dell'Università degli Studi di Ferrara, d'ora in poi denominata "Università" e le modalità con le quali tale concessione dovrà essere eseguita dal soggetto aggiudicatario, di seguito denominato "Concessionario".

Tutti i punti del presente capitolato saranno recepiti nel contratto che sarà stipulato dal Concessionario, dopo l'aggiudicazione della gara.

Il servizio oggetto della concessione si rivolge a studenti universitari, al personale universitario e a quanti sono interessati alle attività che si svolgono nei locali dell'Università.

Si segnala che la presenza degli studenti presso i locali universitari è principalmente collegata ai periodi di svolgimento dell'attività didattica. Di norma, tale attività è articolata in semestri (solo in alcuni casi in trimestri). Il primo semestre ha generalmente inizio nel mese di settembre, il secondo semestre ha inizio nel mese di febbraio. Ciascun semestre ha una durata di almeno 12 settimane. I giorni di inizio e di fine di ciascun semestre vengono pubblicati ogni anno nei Manifesti degli studi, consultabili sul sito dell'Università all'indirizzo <http://www.unife.it> alle pagine dedicate ai singoli corsi di studio.

Si evidenzia che nei locali del Dipartimento di Giurisprudenza, del Polo Chimico Biomedico e del Polo Scientifico Tecnologico è presente il servizio bar.

ART. I/2 - NORME DI GARA

La gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della presente concessione sono regolati:

- norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di concessioni di servizi, in particolare dal D.Lgs.163/06 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/10 in quanto applicabili;
- RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 in quanto applicabili;
- Regolamento di Contabilità dell'Università degli Studi di Ferrara emanato con D.R. Rep. n.1356/2007 - Prot. n. 21311 del 12/10/2007 e s.m.i.;
- norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare, nonché in tutta la documentazione di gara;
- condizioni generali e particolari della concessione riportati nel capitolato speciale d'oneri e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia attualmente in vigore nella UE e in Italia o che vengano emanati durante l'esecuzione della concessione, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel capitolato;
- norme del Codice Civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;
- normativa di settore.

ART. I/3 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di ristoro con distributori automatici di bevande e alimenti da collocare nei seguenti locali dell'Università:

struttura	ubicazione dei punti di ristoro	erogazioni minime necessarie	n. iscritti a corsi di studio anno accademico 2012/2013 e personale universitario afferente ai Dipartimenti o dati relativi alla capienza aule/sale studio
Dipartimento di Economia e Management	via Voltapaletto, 11	bevande calde bevande fredde alimenti solidi preconfezionati alimenti solidi preconfezionati freschi	4450
Polo degli Adelardi (aule)	via Adelardi, 33	bevande calde bevande fredde alimenti solidi preconfezionati alimenti solidi preconfezionati freschi	
Dipartimento di Studi Umanistici	via Paradiso, 12	bevande calde bevande fredde alimenti solidi preconfezionati alimenti solidi preconfezionati freschi cambiamonete	
Dipartimento di Giurisprudenza	corso Ercole I d'Este, 37	bevande calde bevande fredde alimenti solidi preconfezionati alimenti solidi preconfezionati freschi	2652
	corso Ercole I d'Este, 46	bevande calde bevande fredde alimenti solidi preconfezionati alimenti solidi preconfezionati freschi	
Dipartimento di Architettura	via Quartieri, 8	bevande calde bevande fredde alimenti solidi preconfezionati	1066

		alimenti solidi preconfezionati freschi gelati confezionati	
Dipartimento di Scienze della Vita e Biotechnologie	corso Portamare, 2b	bevande calde	2289
	via Luigi Borsari, 46	bevande calde bevande fredde alimenti solidi preconfezionati alimenti solidi preconfezionati freschi	
Spazi Comuni Palazzo di Bagno	corso Ercole I d'Este, 32	bevande calde bevande fredde alimenti solidi preconfezionati alimenti solidi preconfezionati freschi	
Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche	via Luigi Borsari, 46	bevande calde bevande fredde alimenti solidi preconfezionati alimenti solidi preconfezionati freschi	944
	via Fossato di Mortara, 17	bevande calde bevande fredde alimenti solidi preconfezionati alimenti solidi preconfezionati freschi	
Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche	sez. Fisiologia umana via Fossato di Mortara, 17-19	bevande calde bevande fredde alimenti solidi preconfezionati alimenti solidi preconfezionati freschi	4502
	via Fossato di Mortara, 70	bevande calde bevande fredde alimenti solidi preconfezionati alimenti solidi preconfezionati freschi	

Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale	sez. di Patologia Generale via Mortara, 46	bevande calde bevande fredde alimenti solidi preconfezionati alimenti solidi preconfezionati freschi	
Dipartimento di Scienze Mediche	sez. Genetica (ex macello) via Fossato di Mortara, 74	bevande calde bevande fredde alimenti solidi preconfezionati alimenti solidi preconfezionati freschi	
	sez. di Microbiologia via Luigi Borsari, 46	bevande calde bevande fredde alimenti solidi preconfezionati alimenti solidi preconfezionati freschi	
CUBO	via Fossato di Mortara, 70	bevande calde bevande fredde alimenti solidi preconfezionati alimenti solidi preconfezionati freschi	
Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra	via Saragat, 1 - BLOCCO B	bevande calde bevande fredde alimenti solidi preconfezionati alimenti solidi preconfezionati freschi	2919
	via Saragat, 1 - BLOCCO C	bevande calde bevande fredde	
Dipartimento di Ingegneria	via Saragat, 1 – BLOCCO A	bevande calde bevande fredde, alimenti solidi preconfezionati alimenti solidi preconfezionati freschi	
Polo Scientifico-Tecnologico	via Saragat, 1 – BLOCCO F - SPAZI COMUNI a più Dipartimenti	bevande calde bevande fredde, alimenti solidi preconfezionati alimenti solidi preconfezionati freschi	

	via Saragat, 1 – SPAZI COMUNI a più Dipartimenti	bevande calde bevande fredde, gelati confezionati	
Dipartimento di Matematica e Informatica	via Machiavelli, 35	bevande calde bevande fredde gelati confezionati	
Sale studio di S. Maria della Consolazione	via Mortara, 94	bevande fredde bevande calde alimenti solidi preconfezionati alimenti solidi preconfezionati freschi	Capienza max 100
Palazzo Manfredini (aule)	via Muratori, 9	bevande calde bevande fredde alimenti solidi preconfezionati alimenti solidi preconfezionati freschi	Capienza max 344

L'installazione delle apparecchiature necessarie all'esecuzione del servizio è a completo carico del Concessionario. Quest'ultimo è libero di somministrare tutti i generi di bevande e alimenti che ritenga opportuno porre in vendita per una migliore realizzazione del servizio, fermo restando le erogazioni minime suindicate, ritenute necessarie.

ART. I/4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La fase principale della concessione avrà durata quinquennale a decorrere dalla data indicata nel contratto. L'Università si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, secondo le modalità e condizioni previste dalla legge stessa, previo interpello del Concessionario.

La fase eventuale derivante dall'esercizio di opzione di rinnovo avrà durata quadriennale.

L'Università si riserva la facoltà di procedere alla proroga del contratto, qualora ne sussistano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa, previo interpello dell'operatore economico.

ART. I/5 - IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo posto a base di gara della fase principale della concessione riferito al quinquennio ammonta a **€ 750.000,00 IVA esclusa**

Valutate le caratteristiche e le modalità della concessione in oggetto i rischi legati ad interferenze sono stati stimati del tutto trascurabili e pertanto gli oneri della sicurezza sono da ritenersi pari a zero.

L'importo della presente concessione sarà quello risultante dall'offerta dell'aggiudicatario.

ART. I/6 – VALORE DELL'APPALTO

Il valore presunto delle fasi eventuali della concessione è stimato come segue:

1) **opzione rinnovo: € 600.000,00 (seicentomila/00)IVA esclusa;**

2) **opzione servizi complementari: € 375.000,00 (trecentosettantacinquemila) IVA esclusa.**

ART. I/7 - OPZIONI

L'Università si riserva la facoltà di esercitare, qualora lo ritenga opportuno, le seguenti opzioni che daranno origine a **fasi eventuali** del contratto :

- affidamento al Concessionario di **servizi complementari**, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nei limiti del 50% del valore della concessione;
- **varianti in aumento o in diminuzione**, qualora se ne ravvisi la necessità, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche previste nel contratto originario, ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/10 e secondo le modalità indicate al successivo art. I/8;
- **rinnovo** da parte dell'Università. Qualora l'Università intenda avvalersi della presente opzione, il rinnovo del contratto avrà durata quadriennale;
- facoltà di procedere alla **proroga** del contratto, qualora ne sussistano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa, previo interpellò dell'operatore economico.

ART. I/8 - VARIANTI

L'Università si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010, di aumentare o diminuire il contratto, qualora se ne ravvisasse la necessità, a suo insindacabile giudizio, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche previste nel contratto originario.

Le variazioni saranno valutate e contabilizzate utilizzando la seguente formula:

$P = I / (\text{diviso}) 17.000 * (\text{moltiplicato}) \text{Utenti Struttura}$

dove:

- **P** è il valore, espresso in euro IVA esclusa, del **punto di ristoro** in questione;
- **I** è l'importo, espresso in euro IVA esclusa, offerto in sede di gara;
- **17.000** è il n. totale di potenziali utenti afferenti a **tutte** le strutture universitarie;
- **Utenti Struttura** è il numero di potenziali utenti afferenti alla struttura nella quale verrà allestito o dismesso il punto di ristoro. Tale numero verrà individuato di volta in volta in base ai dati statistici in possesso dell'Università e concordato con il Concessionario.

Il valore ottenuto sarà poi proporzionato con la durata della variante.

PARTE II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE E LE MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE

ART. II/1 - LOCALI E ALLESTIMENTI

L'Università mette a disposizione del Concessionario i locali in cui dovrà installare i distributori.

L'installazione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di consegna dei locali da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto e dovrà essere documentata mediante la stesura di un verbale redatto di concerto fra il Direttore dell'esecuzione del contratto stesso e il Referente del Concessionario.

Prima della suddetta installazione il Concessionario, in accordo con l'Ufficio Manutenzione dell'Università, **provvederà a propria cura e spese alla realizzazione di eventuali piccoli interventi impiantistici che ritenesse opportuni per l'esecuzione della presente concessione, ivi compresi l'allacciamento elettrico e il collegamento idrico**, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, rilasciando all'Ufficio Manutenzione dell'Università la relativa Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.M.37/08 e s.m.i.

La collocazione dei distributori sarà concordata di comune accordo tra le parti, in luoghi facilmente accessibili, che non costituiscano intralcio alle attività dell'Università.

L'Università inoltre è sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici o scasso arrecati ai distributori.

Alla scadenza del contratto il Concessionario si impegna a rimuovere le proprie apparecchiature, senza dover tuttavia provvedere a ripristinare i locali nello stato in cui si trovavano antecedentemente alla stipula del contratto.

ART. II/2 - CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI

I distributori dovranno:

- essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia;
- essere muniti di marcatura CE ed essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche e alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzioni incendi di cui all'art. 32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 e s.m.i. e a norma del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge;
- rispettare la norma CEI EN 60335 "norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita", riferita all'igiene degli apparecchi e ai pericoli comuni causati agli utenti.

Dovranno inoltre:

- riportare una targhetta con il nominativo del responsabile del servizio;
- riportare il nominativo e la ragione sociale del Concessionario ed il recapito telefonico;
- essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie di prodotti offerti e sul relativo prezzo.

I distributori adibiti all'erogazione di bevande devono avere una capace autonomia di bicchierini e palette.

Il Concessionario, prima dell'inizio del servizio, deve mettere a disposizione dell'Università le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i prodotti che intende impiegare.

I distributori che durante lo svolgimento del servizio risulteranno tecnologicamente obsoleti, dovranno essere tempestivamente sostituiti da distributori tecnologicamente in linea con quanto presente sul mercato.

L'Università è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose per prodotti difettosi o igienicamente inadeguati e per cattivo funzionamento, incendio, esplosione della macchine distributrici.

L'Università si riserva comunque la facoltà di poter richiedere lo spostamento/rimozione dei distributori, senza che le possa essere addebitato alcun onere, per ragioni legate a proprie necessità.

I distributori dovranno adottare i principali sistemi di pagamento presenti nel mercato e quindi essere muniti di gettoniera elettronica che accetta le monete e dotata di apparecchiatura rendi-resto e di lettore per strumenti elettronici di pagamento (chiavi, schede ecc.).

La distribuzione degli strumenti elettronici (chiavette) per il pagamento dei consumi e la riscossione della relativa cauzione, fissata ad un **massimo di tre euro**, è a totale cura del Concessionario, il quale dovrà darne adeguata informazione agli utenti nei modi che riterrà più opportuni.

Ciascun strumento elettronico potrà essere utilizzato indistintamente in tutti i distributori collocati all'interno degli spazi dell'Università, in modo da favorirne l'utilizzo da parte del personale che presta servizio in più strutture.

ART. II/3 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate e il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del Concessionario il quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto stesso da parte dell'Università. Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il Concessionario deve apporre sui distributori apposite etichette contenente i recapiti del servizio di assistenza.

Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione del distributore entro le 8 ore lavorative dall'avvenuta segnalazione, il Concessionario ha l'obbligo di sostituirlo, a propria cura e spese, entro i successivi 4 giorni lavorativi, con un altro distributore uguali o superiori caratteristiche.

In caso di segnalazione da parte dell'Università di esaurimento prodotti, il Concessionario deve provvedere al rifornimento **entro 24 ore** dal ricevimento della suddetta segnalazione.

ART. II/4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga:

- a garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti;
- a provvedere, su richiesta delle strutture, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un'accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati;
- a provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione dei distributori per sopravvenute esigenze dell'Università;
- a mantenere le apparecchiature conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e a quelle che saranno emanate in materia;
- a garantire il periodico controllo e il costante rifornimento dei distributori, in modo tale da mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature senza interruzione nell'erogazione dei prodotti;
- a garantire il controllo delle materie prime utilizzate, la costante pulizia e l'igiene delle apparecchiature installate, provvedendo a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso, nonché a

garantire la conservazione a magazzino dei prodotti utilizzati, conformemente alle disposizioni di cui al regolamento CE n.852/04 (le cui sanzioni sono previste dal D.Lgs.6/11/07 n.193);

- a possedere l'autorizzazione sanitaria o certificato rilasciati dall'autorità sanitaria o altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o i generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori;
- a fornire idonei contenitori per rifiuti da posizionare vicino ai distributori e a provvedere allo svuotamento e alla pulizia degli stessi;
- a provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea o al definitivo trasferimento del distributore in caso di sopravvenute esigenze dell'Università;
- garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non ci sia interruzione nella distribuzione degli stessi;
- a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/08, la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza l'Università da ogni e qualsiasi responsabilità.

ART. II/5 - PRODOTTI EROGATI

I prodotti posti in distribuzione dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di alimenti, contenere solo ingredienti di alta qualità ed essere totalmente esenti da Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.), in aderenza alle leggi in materia di organismi geneticamente modificati (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003). Il Concessionario dovrà attestare al Direttore dell'esecuzione del contratto, mediante dichiarazione di responsabilità all'uopo sottoscritta dal legale rappresentante, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica. Tutti i prodotti dovranno indicare chiaramente prezzo, marca, ingredienti e tipo di confezionamento. Tali prodotti dovranno altresì essere inseriti in apposito elenco da affiggere ad ogni apparecchiatura.

L'inottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo, la vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità, darà luogo alla risoluzione immediata del contratto, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.

I prodotti erogati dovranno essere di prima qualità, di una marca di rilevanza almeno nazionale e presentare le caratteristiche qualitative previste dalle norme di legge vigenti in materia. I suddetti prodotti dovranno avere le **caratteristiche minime** di seguito indicate:

a) BEVANDE CALDE:

- **caffè:** dovrà essere almeno di "prima miscela bar", macinato all'istante e con grammatura di g 7 di caffè cad. erogazione;
- **latte:** grammatura minima g 8 di latte in polvere cad. erogazione;
- **cappuccino:** almeno g 7 di latte in polvere cad. erogazione;
- **tè:** almeno g 12 di the in polvere cad. erogazione;
- **cioccolato:** almeno g 21 di miscela di cioccolato in polvere cad. erogazione;
- **caffè decaffeinato:** grammatura minima g 1,5;
- **cappuccino decaffeinato:** grammatura minima caffè g 1,5, latte g 9.

Si possono prevedere anche erogazioni combinate: cappuccino e cioccolato; cioccolato e latte; cioccolato extra-forte, ecc.

b) BEVANDE FREDDE:

- bibite PET da cl 25;
- bibite PET da cl 50;
- succhi di frutta brick da cl 20;
- coca cola, fanta, the lattina cl 33;
- acqua naturale e frizzante in bottiglia ½ l.

c) ALIMENTI SOLIDI PRECONFEZIONATI

- snack salati e dolci.

d) ALIMENTI SOLIDI PRECONFEZIONATI FRESCHI

- panini, piadine e tramezzini varie farciture.

e) GELATI CONFEZIONATI in distributori a temperatura costante – 20°

C:

- gelati in coppetta;
- gelati in cono;
- gelati con stecchino;
- ghiaccioli.

ART. II/6 - DETERMINAZIONE DEI PREZZI

I prezzi al pubblico dei generi erogati sono indicati nel **listino prezzi prodotti**, allegato sub A) al presente capitolato.

I prezzi relativi a **prodotti non compresi nel predetto allegato** dovranno essere determinati dal Concessionario in accordo con il Direttore dell'esecuzione del contratto, entro i 30 giorni successivi alla data di comunicazione di aggiudicazione della concessione.

I prezzi relativi ai generi erogati dai distributori non potranno essere modificati per un periodo di almeno **dodici mesi** dall'inizio della concessione. Successivamente essi, con cadenza annuale, potranno essere soggetti ad aggiornamenti sulla base degli aumenti degli indici ISTAT dei prezzi dei beni di consumo per le famiglie di impiegati e operai.

Il Concessionario, in sede di comunicazione dell'aggiornamento dei prezzi, dovrà produrre al Direttore dell'esecuzione del contratto il listino prezzi aggiornato con l'indice ISTAT.

La tariffa dei prezzi dovrà portare l'avvertenza che gli eventuali reclami del pubblico devono essere indirizzati al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Concessionario dovrà esporre in un luogo visibile al pubblico il listino dei prezzi praticati.

ART. II/7 - TIPOLOGIA DI CONTROLLI

L'Università avrà la facoltà di effettuare, con spese a proprio carico, controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti presenti nei distributori, con ricorso anche ad analisi presso propri laboratori e/o di ASL e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, al fine di verificare la rispondenza dei prodotti alle caratteristiche dichiarate nell'offerta o previste per legge, senza che il Concessionario possa fare opposizione.

In caso di contestazione sulla qualità della merce, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, dal laboratorio o dai suddetti istituti.

I prodotti eventualmente non idonei dovranno essere sostituiti con spese a carico del Concessionario nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non recare alcun intralcio od inconveniente all'Università, fatto salvo il rimborso delle spese connesse all'esecuzione delle analisi, il pagamento della penale di cui all'art. III/3 ed il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

In ogni caso il Concessionario è l'unico responsabile in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

ART. II/8 - ORARI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'erogazione del servizio dovrà avvenire continuativamente 24 ore su 24, per tutta la durata del contratto.

ART. II/9 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L'Università si riserva di sospendere il servizio, previo congruo preavviso di tre mesi comunicato per iscritto al Concessionario, il cui termine può essere abbreviato in caso di indifferibile urgenza, nel caso in cui venga accertata la necessità di procedere a interventi edilizi o impiantistici nello stabile o nei locali in cui sono collocati i distributori. Qualora, per l'effettuazione di lavori negli spazi concessi o nelle immediate vicinanze del luogo dove è posizionato il distributore, debba provvedersi allo spostamento delle apparecchiature stesse, l'Università dovrà individuare un altro spazio idoneo per la momentanea collocazione dei distributori stessi. Qualora non sia possibile posizionare i distributori in altri spazi, il canone dovuto dal Concessionario sarà ridotto in proporzione al periodo di interruzione.

In caso di sciopero del personale del Concessionario o di altri eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio, l'Università deve essere avvisata con la massima sollecitudine.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato. Nel caso in cui, per circostanze non imputabili al Concessionario, questi si trovi nell'assoluta impossibilità di erogare il servizio, dovrà comunicarlo nel più breve tempo possibile all'Università, affinché quest'ultima possa adottare le misure del caso.

Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi dai suddetti, l'Università si riserva il diritto alla richiesta dei danni subiti e l'applicazione delle sanzioni previste.

ART. II/10 - REFERENTE DEL CONCESSIONARIO

Per la regolare esecuzione della concessione il Concessionario, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, deve nominare un Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse al servizio.

Il Referente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
2. adeguata preparazione e formazione professionale, anche in relazione alle competenze necessarie per l'esecuzione del servizio;
3. possesso dei poteri necessari per l'esecuzione del servizio;
4. reperibilità almeno dalle ore 9.00 alle ore 17.00 nei giorni lavorativi.

Il suddetto referente è responsabile del rispetto delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori anche da parte delle eventuali imprese mandanti, subappaltatrici o assuntrici di cottimi.

L'Università si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge al Concessionario.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del Concessionario.

In caso di impedimento o assenza del Referente, il Concessionario dovrà darne tempestiva notizia al Direttore dell'esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

L'Università si riserva di chiedere la sostituzione del Referente o del sostituto, senza che il Concessionario possa sollevare obiezioni, in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze del servizio.

ART. II/11 - REPORTISTICA

Il Concessionario si impegna ad inviare all'Università, su base **semestrale**, entro 30 giorni solari successivi a ciascun semestre di riferimento, i dati relativi alle prestazioni contrattuali tramite report in formato elettronico. Il monitoraggio di tutte le attività relative al rapporto contrattuale potrà altresì essere effettuato dall'Università anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative e, a tal fine, il Concessionario, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. In particolare i report dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:

- numero di erogazioni nel semestre per tipologia di prodotto, suddivise per punto di ristoro;
- numero di erogazioni totali per semestre suddivise per punto di ristoro;
- incasso semestrale per tipologia di prodotto (es. per bevande calde, per bevande fredde ecc.);
- incasso totale semestrale suddiviso per punto di ristoro.

PARTE III - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

ART. III/1 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono oneri a carico del Concessionario:

- manlevare l'Università dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni previste dal presente capitolato, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi;
- provvedere a tutti gli adempimenti relativi alle caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio e attenersi a tutte le norme del presente capitolato;
- predisporre un'efficiente e razionale organizzazione ed eseguire il servizio con materiali, metodi e magisteri appropriati e rispondenti alla loro natura, scopo e destinazione;
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori impegnati nell'esecuzione della concessione, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e ad assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi;

- attuare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente, nonché gli accordi integrativi territoriali applicabili nella località in cui si svolgono le prestazioni, e quelle risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- per sé e per i suoi agenti o dipendenti a qualsiasi titolo, a non offrire o accettare di offrire, né a dare o accettare di dare ad alcuno tangenti, doni, regali o provvigioni, neanche di modico valore, come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un'azione in relazione alla presente concessione o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Università, oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di qualcuno in relazione all'appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Università.

Nell'esecuzione del servizio il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti inerenti alle prestazioni in oggetto, in materia assicurativa, fiscale e amministrativa, nonché a quelle emanate durante l'esecuzione del servizio.

Il Concessionario ha l'onere di possedere od ottenere, prima dell'avvio del servizio, le licenze o le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dello stesso, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta dell'Università, in originale o copia autentica. Analogamente il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente all'Università il verificarsi delle seguenti situazioni: revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni di legge abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione, rilasciate dalle competenti autorità amministrative.

In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Università si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e di chiedere al Concessionario il risarcimento di ogni danno e spesa a ciò conseguente.

ART. III/2 - ONERI A CARICO DELL'UNIVERSITA'

Sono a carico dell'Università, in quanto ricomprese nel canone offerto, le forniture dell'acqua e dell'energia elettrica necessarie per l'esecuzione del servizio. Tali forniture potranno essere prelevate dal Concessionario dai punti di erogazione indicati da un incaricato dell'Università. Sarà cura del Concessionario la conservazione d'uso di detti punti di prelievo e, per quanto riguarda l'energia elettrica, l'eventuale adeguamento al tipo di tensioni disponibili (normalmente 220V monofase).

ART. III/3 - PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio, l'Università si riserva di applicare le penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

ritardo nell'installazione dei distributori	per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali l'Università avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. una penale giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare contrattuale
danni arrecati dal personale impiegato dal Concessionario	l'Università applicherà l'addebito delle spese sostenute per le riparazioni del danno e una penale pari al 10% del suo ammontare

esecuzione del servizio con utilizzo di personale non regolarmente assunto o attribuibile alla struttura organizzativa del Concessionario	costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art. 1456 c.c.;
mancato rispetto degli adempimenti previsti nella parte II del presente capitolato	l'Università applicherà una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di Euro 500,00 (<i>cinquecento/00</i>) ad un massimo di Euro 2.500,00 (<i>duemilacinquecento/00</i>)
mancato rispetto a quanto dichiarato nell'offerta tecnica	l'Università applicherà una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di Euro 500,00 (<i>cinquecento/00</i>) ad un massimo di Euro 2.500,00 (<i>duemilacinquecento/00</i>), fino alla risoluzione del contratto

Ove l'applicazione delle penali superi il 10% dell'ammontare netto del contratto si procederà ai sensi degli artt.145 e 298 della L. 207/10.

L'importo delle penali applicate sarà addebitato sull'importo cauzionale (con conseguente obbligo del Concessionario di provvedere nel termine massimo di 10 giorni dalla richiesta dell'Università alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione.

L'Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 (tre) penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno del Concessionario inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ART. III/4 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili e per i quali il Concessionario non abbia omesso le normali cautele atte a evitarli.

I danni che dovessero derivare a causa della non corretta esecuzione del servizio non potranno essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese del Concessionario, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti all'Università.

I danni che il Concessionario ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati all'Università entro cinque giorni dall'inizio del loro accadimento, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

ART. III/5 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario dal Direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata per fax o per e-mail certificata, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dell'Università. Entro 5 giorni dalla data della suddetta comunicazione il Concessionario può presentare eventuali osservazioni; decorso il

suddetto termine l'Università, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali di cui al precedente art. III/3, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

L'Università ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e ss. del Codice Civile, nei seguenti casi:

- nelle ipotesi previste dagli artt. 135, 136 e 137 del D.Lgs. 163/06;
- frode nella esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto o loro delegati riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- stato di inosservanza del Concessionario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria attività e lo svolgimento della presente concessione;
- esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivo;
- ritardi nell'installazione dei distributori superiori a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- mancata reintegrazione della garanzia di cui all'art. III/7;
- applicazione di n.3 (tre) penali di cui al precedente art. III/3;
- qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui al successivo art. III/8;
- cessione, anche parziale, del contratto;
- qualora l'operatore economico aggiudicatario non risulti possedere o perda i requisiti generali ed economico finanziari richiesti per l'esecuzione della presente concessione;
- in caso di fallimento del Concessionario;
- nei casi previsti dalla vigente normativa;
- subappalto non espressamente autorizzato dall'Università;
- qualora il Concessionario e i subappaltatori non eseguano le transazioni nel rispetto della L.136/2010;
- violazioni della clausola anticorruzione di cui all'art. III/1.

Qualora si giunga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il Concessionario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Il Concessionario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.).

L'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Il Concessionario può richiedere la risoluzione del contratto in caso di

impossibilità della sua esecuzione, in conseguenza di cause non imputabili allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice Civile.

ART. III/6 – RECESSO

L'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 comma 2° C.C., con preavviso di almeno 2 (due) mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte del Concessionario, della relativa comunicazione.

L'Università si riserva inoltre di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip e Intercent-ER che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso opererà previo invio di apposita comunicazione con un preavviso non inferiore a 15 giorni.

ART. III/7 - GARANZIA

A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della presente concessione, il Concessionario deve costituire un deposito cauzionale nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione al netto di IVA.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/ IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per usufruire di tale beneficio l'operatore economico segnala il possesso del requisito e lo documenta allegando la certificazione di qualità conforme alle norme europee, in originale o in copia conforme all'originale.

Detto deposito cauzionale può essere prestato:

- a) mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati;
- b) mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto all'art. 161 del D.Lgs. 58/98;
- c) mediante assegno circolare non trasferibile;
- d) mediante garanzia in numerario o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato.

La polizza fideiussoria o la fideiussione deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Università;
- una scadenza successiva al termine delle prestazioni contrattuali, che sarà indicata con la comunicazione di aggiudicazione della concessione;
- che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa.

In caso di garanzia in numerario il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario n. 2985272 (CIN C codice ABI 02008, codice CAB 13030), intestato a Università di Ferrara presso Unicredit S.p.A. – viale Cavour n. 47 - 44121 Ferrara, indicando la seguente CAUSALE: "*Garanzia per la concessione di spazi per la gestione del servizio di ristoro con distributori*"

automatici di bevande e alimenti da collocare nei locali dell'Università degli Studi di Ferrara - CIG 49261389AB".

Qualora la garanzia venga presentata nelle forme di cui alle precedenti lettere c) e d), la stessa dovrà essere corredata da una dichiarazione del Concessionario contenente l'indicazione che il Foro competente per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa.

In caso di incameramento parziale o totale del deposito, il Concessionario deve provvedere entro il termine di 10 giorni lavorativi dall'effettuazione della trattenuta sulla garanzia, al reintegro della stessa per una somma di pari importo.

ART. III/8 - COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario è obbligato a stipulare o a dimostrare di possedere una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, a beneficio dell'Università e dei terzi e per l'intera durata di esecuzione del servizio, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo aggiudicatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di esecuzione del servizio.

La suddetta polizza deve prevedere un massimale unico minimo di € 5.000.000,00= per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di € 2.500.000,00= per sinistro e di € 1.000.000,00= per persona.

In particolare la polizza deve tenere indenne l'Università, compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, da qualsiasi danno il Concessionario possa arrecare all'Università, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività connesse ai servizi, o inclusi i seguenti danni:

- ai locali nei quali è eseguito il servizio;
- da interruzioni o sospensioni di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizio a seguito di sinistro garantito in polizza;
- a cose, causato da incendio di beni del Concessionario.

Resta inteso che :

- l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Università e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa in argomento, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito;
- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera il Concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

ART. III/9 – CORRISPETTIVO DI GESTIONE

Il corrispettivo di gestione per la durata quinquennale della concessione sarà quello offerto dal Concessionario in sede di gara.

Il Concessionario dovrà corrispondere all'Università il corrispettivo di gestione mediante **rate trimestrali anticipate**.

L'Università fornirà al Gestore uno scadenziario con le date entro le quali dovranno essere effettuati i pagamenti.

Il Concessionario si obbliga a pagare per intero il corrispettivo di gestione senza mai poterlo scomputare o diminuire, qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell'Università.

Il pagamento non potrà essere ritardato per qualsiasi motivo.

In caso di ritardato pagamento superiore a 30 giorni, anche solo parziale, dalla data prevista nello scadenziario, l'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto con conseguente diritto al risarcimento del danno e la stessa avrà diritto, su tutte le somme dovute e alla singola scadenza, senza necessità di costituzione in mora, agli interessi calcolati a norma di legge.

Il corrispettivo sarà assoggettato al regime fiscale vigente al momento dell'aggiudicazione ed alle successive eventuali variazioni.

ART. III/10 - ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA

In caso di entrata in vigore successiva alla pubblicazione del bando di gara di norme applicabili alla presente concessione in ambito soggettivo e/o oggettivo, il Concessionario è tenuto al rispetto delle stesse.

ART. III/11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il dr. Alessandro Rosa, Responsabile dell'Ufficio Gestione Contratti e Servizi Ausiliari.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto:

- comunica al Concessionario ogni dato relativo all'esecuzione delle prestazioni richieste;
- vigila sull'osservanza contrattuale e riferisce al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prestazioni contrattuali;
- richiede all'ufficio competente eventuali varianti.

ART. III/12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto stabilito dall'art. 116 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., sotto pena di immediata risoluzione della stessa per colpa del Concessionario e del risarcimento di ogni danno subito e spese sostenute dall'Università.

Le norme che regolano gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono quelle previste dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

ART. III/13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario e i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 indicando gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i ai movimenti finanziari relativi alla concessione in oggetto, oltre all'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i. Inoltre il Concessionario si impegna a comunicare la cessazione, la decadenza dall'incarico dell'istituto designato, nonché la variazione delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i per qualsiasi causa avvenga in quanto l'Università non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a un istituto non più autorizzato a riscuotere.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario e dai subappaltatori, il CIG (codice identificativo di gara).

L'Università risolverà il contratto qualora il Concessionario e i subappaltatori non eseguano le transazioni nel rispetto della succitata legge.

ART. III/14 - SPESE

Tutte le spese inerenti alla pubblicazione degli atti di gara, pari a circa € 3.000,00, dovranno essere rimborsate entro il termine di 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi del D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012. Inoltre dovranno essere rimborsate anche le spese relative all'aggiudicazione e alla stipulazione del contratto, comprese quelle di bollo e di registrazione.

ART. III/15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Concessionario è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Università dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione della presente concessione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03.

Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione della presente concessione.

Il Concessionario si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali all'Università prima dell'inizio del servizio.

ART. III/16 - CONTROVERSIE

Le controversie tra l'Università e il Concessionario, insorte durante l'esecuzione del contratto, saranno devolute alla competente autorità giudiziaria del Foro di Ferrara.

Allegati:

A) listino prezzi prodotti.